

## **PREVENZIONE INCENDI – SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI**

### **NOTA RELATIVA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01/08/2011, N. 151**

*(Aggiornato con il decreto legge 21/06/2013, n. 69, convertito dalla legge 09/08/2013, n. 98, all'art. 38 – proroga termini per l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011)*

### **SINTESI DEL REGOLAMENTO RECANTE “SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI**

Il regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nell'ambito del regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato 1, e le attività sottoposte a tali controlli si distinguono nelle categorie A, B e C, come riportate nell'allegato stesso.

Sono esclusi dall'ambito del regolamento le attività a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione di cui del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del dlgs 17/08/1999, n. 334 (\*).

Con decreto del ministero dell'Interno, verranno disciplinate le modalità di presentazione delle istanze oggetto del regolamento e la relativa documentazione e con altro decreto ministeriale verranno stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale

dei vigili del fuoco. Fino all'adozione dei decreti ministeriali si applicando le disposizioni previgenti, ovvero il decreto ministeriale 04/05/1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Inoltre, fino all'adozione del decreto ministeriale sopra citato, all'istanza presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui Allegato I (riportato in allegato), sono allegati:

- a) dichiarazione di conformità (art. 7 del dm 22/01/2008, n. 37)
- b) dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione incendi e il rispetto degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività anche per coloro che non sono soggetti alla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (riportati di seguito)
- c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo Albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

***(\*) Dlgs 17/08/1999, n. 334 – articolo 2 - Ambito di applicazione***

*1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanza pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato 1 (data la corposità dell'allegato si evita di trascriverlo)*

.....

***Dlgs 17/08/1999, n. 334 – articolo 8 – rapporto di sicurezza***

*1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.*

***Scadenze***

*Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data del 22/09/2011, devono espletare i prescritti adempimenti entro il 22/09/2014.*

*Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, esistenti al 23/09/2011 ed in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi, alla scadenza dello stesso devono espletare gli adempimenti prescritti con le modalità previste nel regolamento all'articolo riferito all'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (di seguito riportato).*

*Gli enti e i privati responsabili delle attività con i numeri 6,7,8,64,71,72, e 77 dell'Allegato I, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:*

- a) entro il 23/09/2017 per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;*
- b) entro il 23/09/2019 per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31/12/1999;*
- c) entro il 23/09/2021 per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 23/09/2011;*

### **Valutazione dei progetti**

Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato 1, categorie B e C, sono tenuti a richiedere al Comando dei vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzione nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, **che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio**. Il Comando esamina i progetti ed entro 30 giorni può richiedere documentazione integrativa, ed entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa, si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa ed ai criteri tecnici della prevenzione incendi.

Nel caso di modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste, ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate

### **Controlli di prevenzione incendi**

*Per le attività di cui all'Allegato 1, l'istanza di cui al comma 2, dell'articolo 16 del dlgs 08/03/2006, n. 139 (\*\*) (istanza per il certificato di prevenzione incendi) è presentata al Comando dei vigili del fuoco, prima dell'esercizio dell'attività, mediante SCIA, corredata dell'apposita documentazione. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.*

<b>(**) Dlgs n. 139 del 08/03/2006 – art. 16 – comma 2 – certificato di prevenzione incendi</b>
---

*2. Il certificato di prevenzione incendi e' rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.*

### **Attività di cui all'Allegato 1, categoria A e B**

Per le attività di cui all'Allegato 1, categoria A e B, il Comando, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza sopra citata, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti antincendio. Entro i 60 giorni, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro 45 giorni.

### Fasi

- 1) Presentazione dell'istanza per rilascio del certificato di prevenzione incendi, prima dell'esercizio dell'attività, mediante SCIA
- 2) Entro 30 giorni il Comando dei vigili del fuoco può richiedere documentazione integrativa
- 3) Entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa, il Comando si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi. Il Comando nello stesso periodo effettua controlli, attraverso visite tecniche. Nel caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti previsti per l'esercizio delle attività previste dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività
- 4) Entro 45 giorni dal divieto, l'interessato può conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri di prevenzione incendi. In questo caso il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica

*Nulla osta di fattibilità sono previsti per queste due categorie, che possono richiedere al Comando l'effettuazione l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità.*

## **Attività di cui all'Allegato 1, categoria C**

### Fasi

*Per le attività di cui all'Allegato 1, categoria C, il Comando, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza sopra citata, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti antincendio. Entro i 60 giorni, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro 45 giorni. Entro 15 giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività, in caso di esito positivo, il Comando, rilascia il certificato di prevenzione incendi*

- 1) Presentazione dell'istanza per rilascio del certificato di prevenzione incendi, prima dell'esercizio dell'attività, mediante SCIA
- 2) Entro 30 giorni il Comando dei vigili del fuoco può richiedere documentazione integrativa
- 3) Entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa, il Comando si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi. Il Comando nello stesso periodo effettua controlli, attraverso visite tecniche. Nel caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti previsti per l'esercizio delle attività previste dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività
- 4) Entro 45 giorni dal divieto, l'interessato può conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri di prevenzione incendi. In questo caso il Comando, entro 15 giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività, in caso di esito positivo, rilascia il certificato di prevenzione incendi

Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti

In ogni caso rimane ferma l'acquisizione delle certificazioni e delle dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato 1 alla normativa di prevenzione incendi, come previsto dal comma 4 dell'art 16 del dlgs 08/03/2006, n. 139

***Dlgs n. 139 del 08/03/2006 – art. 16 – comma 4 – certificato di prevenzione incendi***

4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità, devono espletare gli adempimenti come previsto all'articolo 4 del regolamento, ovvero mediante SCIA.

**Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio**

La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, che ogni 5 anni, il titolare dell'attività di cui all'Allegato 1 è tenuto ad inviare al Comando dei Vigili del fuoco, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dall'apposita documentazione, da disciplinare con apposito decreto ministeriale. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Per le attività di cui ai numeri 6,7,8,64,71,72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale è elevata a dieci anni.

**Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività anche per coloro che non sono soggetti alla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro**

Gli enti e i privati responsabili di attività ricomprese nell'Allegato 1, di cui sopra, ma non soggetti al dlgs 81/2008 (normativa sulla sicurezza nel lavoro), hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto di rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA, nonché di assicurare un'adeguata informazione sui rischi di incendio connessi alla specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

I controlli e le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione in questione, devono essere annotati in apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Il registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

## ***Deroghe***

Sono possibili deroghe per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I, nel caso presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi. Stessa cosa per i titolare di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano nell'Allegato I. Entro 30 giorni dal ricevimento il Comando esprime il proprio parere e lo trasmette alla Direzione regionale, che a sua volta si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza

## ***Verifiche in corso d'opera***

Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera

## ***SUAP – Sportello unico per le attività produttive***

Alle attività di cui all'Allegato I, si applica DPR 07/09/2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Fra le finalità di tale DPR viene precisato che "è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Sarà poi il SUAP che provvederà all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nei procedimenti, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e trasmissione.

Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato relativo al SUAP (capo III del DPR 160/2010), fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario (capo IV del DPR 160/2010)

## ***Sintesi del capo III del DPR 160/2010***

Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti. A seguito del rilascio della ricevuta, il richiedente, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività. La ricevuta costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.

Si deve inoltre evidenziare che la documentazione di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 10 del DPR 160/2010, è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, dalla SCIA

**DPR 160/2010 – art. 10 – comma 1 – lettera a) – Chiusura dei lavori e collaudo**

*“1. Il soggetto interessato comunica alla SUAP l’ultimazione dei lavori, trasmettendo:*

*a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell’opera del progetto presentato e la sua agibilità....*

*b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato”*

**Abrogazioni**

*Con questo decreto Ministeriale di approvazione del regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, sono stata abrogate alcune normative. Le riportiamo di seguito:*

*a) DPR 26/05/1959, n. 689*

*b) DPR 12/01/1998, n. 37*

*c) DPR 12/04/2006, n. 214*

*d) DM interno 16/02/1982*

*e) Articolo 16 del DLGS 08/03/2006, n. 139, limitatamente a:*

*1) Comma 1: il secondo periodo;*

*2) Comma 2: dalle parole “a conclusione di un procedimento” fino alle parole: “attività medesime”;*

*3) Comma 4: dalle parole “Ai fini” fino alle parole: “prevenzione incendi” e dalle parole: “oltre ad eseguire” fino alle parole: “accertamenti e valutazioni”.*

*f) Articolo 6, comma 8, del DPR 06/06/2001, n. 380*

## ALLEGATI

### *Allegato 1 - Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi*

N.	Attività	Categoria		
		A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm <sup>3</sup> /h			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm <sup>3</sup> /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di compressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	Tutti gli altri casi
3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:		Rivendite, depositi fino a 10 m <sup>3</sup>	Impianti di riempimento, depositi oltre i 10 m <sup>3</sup>
	a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup> :		Rivendite, depositi fino a 10 m <sup>3</sup>	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m <sup>3</sup>
	b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:	Depositi di GPL fino a 300 kg	rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg
4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:			
	a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup> :		fino a 2 m <sup>3</sup>	oltre i 2 m <sup>3</sup>

	b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m <sup>3</sup>	- Depositi di GPL fino a 5 m <sup>3</sup>	- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m <sup>3</sup>  - Depositi di GPL da 5 m <sup>3</sup> fino a 13 m <sup>3</sup>	- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m <sup>3</sup>  - Depositi di GPL oltre i 13 m <sup>3</sup>
5	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m <sup>3</sup> :		fino a 10 m <sup>3</sup>	oltre i 10 m <sup>3</sup>
6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.	oltre 2,4 MPa	
7	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al DPR 24/05/1979, n. 886 ed al Dlgs 25/11/1996, n. 624			Tutti
8	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm			Tutti
9	<b>Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.</b>		fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

10	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m <sup>3</sup>		fino a 50 m <sup>3</sup>	oltre i 50 m <sup>3</sup>
11	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m <sup>3</sup> .		fino a 100 m <sup>3</sup>	oltre i 100 m <sup>3</sup>
12	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m <sup>3</sup>	liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m <sup>3</sup> a 9 m <sup>3</sup>	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m <sup>3</sup> a 50 m <sup>3</sup> , ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m <sup>3</sup>
13	<b>Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi.</b>			
	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C	Solo liquidi combustibili	tutti gli altri

	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			tutti
14	<b>Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.</b>		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
15	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m <sup>3</sup>	fino a 10 m <sup>3</sup>	oltre 10 m <sup>3</sup> e fino a 50 m <sup>3</sup>	oltre 50 m <sup>3</sup>
16	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m <sup>3</sup>			tutti
17	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 06/05/1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.			tutti

18	<p>Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 06/05/ 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.</p>		Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 06/05/1940 n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni ."
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici			Tutti
20	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici			Tutti
21	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.			Tutti
22	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno			Tutti
23	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo			Tutti

24	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg			Tutti
25	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg			Tutti
26	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio			Tutti
27	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni ; depositi oltre 100.000 kg
28	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg			Tutti
29	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè			Tutti
30	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero			Tutti
31	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg			Tutti
32	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg			Tutti
33	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg			Tutti
34	<b>Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.</b>		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg

35	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		depositi fino a 20.000 kg	tutti
36	<b>Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m</b>		fino a 500.000 kg	oltre 500.000 kg
37	<b>Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg</b>		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
38	<b>Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg</b>		fino a 10.000 kg	oltre 10.000 kg
39	<b>Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti</b>			tutti
40	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg			tutti
41	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	fino a 25 persone presenti	oltre 25 e fino a 100 persone presenti	oltre 100 persone presenti
42	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m <sup>2</sup>		fino a 2.000 m <sup>2</sup>	oltre 2.000 m <sup>2</sup>

43	<b>Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg</b>		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg
44	<b>Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg</b>		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
46	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
47	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg
48	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m <sup>3</sup>		Macchine elettriche	Centrali termoelettriche.
49	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
50	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti

51	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti;  attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.		fino a 25 addetti.  Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti	oltre 25 addetti.  Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
52	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
53	<b>Officine per la riparazione di:</b> - <b>veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m<sup>2</sup>;</b> - <b>materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m<sup>2</sup>;</b>		a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m <sup>2</sup> b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m <sup>2</sup>	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m <sup>2</sup> b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m <sup>2</sup>
54	<b>Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti</b>		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
55	<b>Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m<sup>2</sup></b>		fino a 5.000 m <sup>2</sup>	oltre 5.000 m <sup>2</sup>

56	<b>Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti</b>		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
57	Cementifici con oltre 25 addetti			Tutti
58	Pratiche di cui al decreto legislativo 17/03/1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del Dlgs 17/03/1995, n. 230 ed art. 13 legge 31/12/1962, n. 1860).		Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i	Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 della legge n. 1860/62
59	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31/12/1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del DPR 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17/03/1995, n. 230)			tutti
60	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17/03/1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.			tutti
61	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31/12/1962, n. 1860]			tutti
62	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17/03/1995, n. 230 e s.m.i.			tutti

63	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.		fino a 5.000 kg	oltre 5.000 kg
64	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		fino a 200 persone	oltre 200 persone
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;  Strutture Turistico-ricettive nell'aria Aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.)	oltre 100 posti letto
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone;  asili nido	oltre 300 persone

68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m <sup>2</sup>	fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m <sup>2</sup>	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m <sup>2</sup>	oltre 100 posti letto
69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m <sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	fino a 600 m <sup>2</sup>	oltre 600 e fino a 1.500 m <sup>2</sup>	oltre 1.500 m <sup>2</sup>
70	<b>Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m<sup>2</sup> con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg</b>		fino a 3.000 m <sup>2</sup>	oltre 3.000 m <sup>2</sup>
71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	oltre 800 persone
72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/01/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.			tutti
73	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m <sup>2</sup> , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.		fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m <sup>2</sup>	oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m <sup>2</sup>
74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW

75	<b>Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m<sup>2</sup></b> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m <sup>2</sup> .	Autorimess e fino a 1.000 m <sup>2</sup>	Autorimesse oltre 1.000 m <sup>2</sup> e fino a 3.000 m <sup>2</sup> ;  ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m <sup>2</sup> e fino a 1000 m <sup>2</sup>	Autorimess e oltre 3000 m <sup>2</sup> ;  ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m <sup>2</sup> ;  depositi di mezzi rotabili
76	<b>Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.</b>		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m
78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m <sup>2</sup> ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.			tutti
79	Interporti con superficie superiore a 20.000 m			
80	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	Tutte		

## Allegato II

(di cui all'articolo 11, comma 3)

Tabella di equiparazione relativa alla durata del servizio delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

N.	Attività del Dm 16/02/1982 a cui la durata del servizio è correlata	Attività	Note
		di cui al presente regolamento	
1	<p><b>1</b> - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h</p> <p><b>9</b> - Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili</p> <p><b>10</b> - Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi</p> <p><b>11</b> - Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas</p>	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm <sup>3</sup> /h	
2	<b>2</b> - Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm <sup>3</sup> /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	

3	<p><b>3</b> - Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:</p> <p>a) compressi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc;</li> <li>- per capacità complessiva superiore a 2 mc</li> </ul> <p>b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg;</li> <li>- per quantitativi complessivi superiori a 500 kg</li> </ul>	<p>Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:</p> <p>a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m<sup>3</sup>;</p> <p>b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg</p>	
4	<p><b>4</b> - Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:</p> <p>a) compressi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc;</li> <li>- per capacità complessiva superiore a 2 mc;</li> </ul> <p>b) disciolti o liquefatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc;</li> <li>- per capacità complessiva superiore a 2 mc</li> </ul>	<p>Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:</p> <p>a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m<sup>3</sup>;</p> <p>b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m<sup>3</sup></p>	

5	<p><b>5</b> - Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:</p> <p>a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc;</p> <p>b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc</p>	<p>Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m<sup>3</sup></p>	
6	<p><b>6</b> - Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar</p>	<p>Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa</p>	
7	<p><b>96</b> - Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886</p>	<p>Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624</p>	
8	<p><b>97</b> - Oleodotti con diametro superiore a 100 mm</p>	<p>Oleodotti con diametro superiore a 100 mm</p>	
9	<p><b>8</b> - Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti</p>	<p>Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio</p>	

10	<p><b>12</b> - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc</p> <p><b>13</b> - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc</p>	<p>Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m<sup>3</sup></p>	
11	<p><b>14</b> - Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili</p>	<p>Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m<sup>3</sup></p>	
12	<p><b>15</b> - Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc;</li> <li>- per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc<sup>16</sup></li> </ul> <p>- Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:</p>	<p>Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m<sup>3</sup></p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc;</li> <li>- per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc<sup>17</sup></li> <li>- Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc</li> </ul>		
13	<p><b>7</b> - Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione</p> <p><b>18</b> - Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio</p>	<p>Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi:</p> <p>a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi;</p> <p>b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)</p>	
14	<p><b>21</b> - Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti</p>	<p>Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti</p>	
15	<p><b>22</b> - Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con capacità da 0,2 a 10 mc;</li> <li>- con capacità superiore a 10 mc</li> </ul>	<p>Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m<sup>3</sup></p>	

16	23 - Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m <sup>3</sup>	
17	24 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni	
18	25 - Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni  Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi	
19	26 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che	

	possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori	possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici	
20	<b>27</b> - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	
21	<b>28</b> - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	
22	<b>29</b> - Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	
23	<b>31</b> - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	
24	<b>32</b> - Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo  <b>33</b> - Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo  Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg	
25	<b>30</b> - Fabbriche e depositi di fiammiferi	Fabbriche di fiammiferi  Depositi di fiammiferi con	

		quantitativi in massa superiori a 500 kg	
26	<b>34</b> - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	
27	<b>35</b> - Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg  Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	
28	<b>36</b> - Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	
29	<b>37</b> - Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	
30	<b>38</b> - Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	
31	<b>39</b> - Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li  <b>40</b> - Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg	
32	<b>41</b> - Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg	

	a 500 q.li		
33	<b>42</b> - Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o deposito superiore a 5.000 kg	
34	<b>43</b> - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	
35	<b>44</b> - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li  <b>45</b> - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche, fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o deposito superiore a 5.000 kg	
36	<b>46</b> - Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e	

	<p>carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:</p> <p>da 500 a 1.000 q.li; superiori a 1.000 q.li (testo modificato con Dm 30.10.1986)</p>	<p>minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m</p>	
37	<p><b>47</b> - Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:</p> <p>da 50 a 1.000 q.li .....</p> <p>superiori a 1.000 q.li .....</p>	<p>Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg</p>	
38	<p><b>48</b> - Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini con quantitativi:</p> <p>da 50 a 1.000 q.li .....</p> <p>superiori a 1.000 q.li .....</p>	<p>Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg</p>	
39	<p><b>49</b> - Industrie dell'arredamento,</p>	<p>Stabilimenti per la produzione di</p>	

	dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:  da 25 a 75 addetti .....  oltre 75 addetti .....	arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti	
40	<b>50</b> - Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa, in lavorazione o in deposito pari o superiori a 5.000 kg	
41	<b>51</b> - Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	
42	<b>53</b> - Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m <sup>2</sup>	
43	<b>54</b> - Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma con quantitativi superiori a 50 q.li  <b>55</b> - Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li  <b>56</b> - Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg  Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg	

	lavorazione o in deposito		
44	<b>57</b> - Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li  <b>58</b> - Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	
45	<b>59</b> - Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	
46	<b>60</b> - Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	
47	<b>61</b> - Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati  <b>62</b> - Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg  Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg	
48	<b>63</b> - Centrali termoelettriche	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m <sup>3</sup>	
49	<b>64</b> - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori	

	motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW	endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW	
50	<b>65</b> - Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	
51	<b>66</b> - Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli  <b>67</b> - Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti  Attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti	
52	<b>68</b> - Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli  <b>69</b> - Cantieri navali con oltre cinque addetti  <b>70</b> - Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti  <b>71</b> - Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli  Cantieri navali con oltre 5 addetti	

	rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti		
53	<b>72</b> - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli;  officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la prima parte)	Officine per la riparazione di:  - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ;  - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m <sup>2</sup>	
54	<b>72</b> - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli;  officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la seconda parte)	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	
55	-----	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m <sup>2</sup>	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 55 del Dm 16 febbraio 1982: "Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li"
56	<b>73</b> - Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	

57	<b>74</b> - Cementifici	Cementifici con oltre 25 addetti	
58	<p><b>75</b> - Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)</p> <p><b>76</b> - Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)</p>	Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed articolo 13, legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	
59	<b>77</b> - Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)	
60	<b>78</b> - Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., con esclusione dei depositi	

		in corso di spedizione	
61	<b>79</b> - Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (articolo 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (articolo 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	
62	<p><b>80</b> - Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti nucleari;</li> <li>- reattori nucleari, eccettuati quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto;</li> <li>- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;</li> <li>- impianti per la separazione degli isotopi;</li> <li>- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti</li> </ul>	<p>Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti nucleari;</li> <li>- reattori nucleari, eccettuati quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto;</li> <li>- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;</li> <li>- impianti per la separazione degli isotopi;</li> <li>- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;</li> <li>- attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.</li> </ul>	

63	<b>81</b> - Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito	
64	<b>82</b> - Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti	
65	<b>83</b> - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m <sup>2</sup>  Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico	
66	<b>84</b> - Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto;  trutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva	

		superiore a 400 persone	
67	<b>85</b> - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti  Asili nido con oltre 30 persone presenti	
68	<b>86</b> - Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto  Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m <sup>2</sup>	
69	<b>87</b> - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m <sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico	
70	<b>88</b> - Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m <sup>2</sup> con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori	

		complessivamente a 5.000 kg	
71	<b>89</b> - Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	
72	<b>90</b> - Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato	
73	-----	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m <sup>2</sup> , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità	
74	<b>91</b> - Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile, solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 Kw	
75	<b>92</b> - Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a	

		1.000 m <sup>2</sup>	
76	<b>93</b> - Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività simili con oltre cinque addetti	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività simili con oltre cinque addetti	
77	<b>94</b> - Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	
78	-----	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m <sup>2</sup> ;	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 87 del Dm 16 febbraio 1982: "Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi
79	-----	Interporti con superficie superiore a 20.000 m <sup>2</sup>	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 55 del Dm 16 febbraio 1982: "Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li"
80		Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 87 del Dm 16 febbraio 1982: "Locali adibiti ad esposizione e/o

	-----		vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi"
--	-------	--	--

**Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22/09/2011, con il DPR 01/08/2011, n. 151**